

Successioni mortis causa - disposizioni generali - accettazione dell'eredità – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1953 del 29/05/1976

Con beneficio d'inventario - spese - carico dell'eredità - disciplina dell'art 90 cod proc civ - prevalenza - esclusione - limiti.*

Con lo stabilire che 'le spese dell'apposizione dei sigilli, dell'inventario e di ogni altro atto dipendente dall'accettazione con beneficio d'inventario sono a carico dell'erede', l'art 511 cod civ detta per tali spese un regime particolare, prevalente su quello dell'art 90 cod proc civ, che rimane operante solo per quanto attiene all'Onere dell'anticipazione.*

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1953 del 29/05/1976